

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Decisione n. 99/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 8235 /407pf20-21/GC/blp del 22.01.2021
Reg. Prot. 95/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

cons. Nicola Durante – Presidente;
cons. Gianluca Di Vita – Componente;
cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);
avv. Angelo Venturini – Componente;
avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 03 febbraio 2021,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8235 /407pf20-21/GC/blp del 22.01.2021 nei confronti del sig. Navarra Rosettano,
la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 22 gennaio 2021, il Procuratore Federale f.f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Navarra Rosettano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* della Società AS Livorno Calcio Srl all'epoca dei fatti: per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS in relazione all'art. 85, lett. C), par. II), punto 1) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 settembre 2020, della relazione semestrale al 30 giugno 2020. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento, così come previsto dall'art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l'avv. Benedetto Gargani, in rappresentanza del sig. Navarra Rosettano hanno depositato una richiesta di patteggiamento riguardante il sig. Navarra Rosettano, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l'applicabilità al caso in esame dell'art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Rosettano Navarra, sanzione base mesi 6 (sei) di inibizione (in continuazione con i procc. 408, 409 pf 20-21), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due), sanzione finale mesi 4 (quattro) di inibizione; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Navarra Rosettano, ai sensi dell'art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 127, comma 3 cit., secondo il quale *“nel caso in cui l'organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione”*; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, *“l'efficacia dell'accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine*

perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3° suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone nei confronti del sig. Navarra Rosettano l'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 03 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to cons. Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE
F.to cons. Nicola Durante

Depositato in data 03 febbraio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia